

**Risposta n. 461**

**OGGETTO:** imposta di bollo su perizia asseverata e allegati

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La Società interpellante, che ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 *"opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di 'in house providing', nel quadro delle politiche di programmazione regionale"* ha, tra l'altro, come oggetto sociale la *"gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici"*. Con riferimento ai detti contributi, l'istante rappresenta che *"ai fini dell'effettiva erogazione dei contributi oncesi (...) il beneficiario è tenuto a trasmettere"* alla Società istante *"la documentazione riguardante (...) il pagamento delle spese sostenute in conformità a quanto previsto dal ando cui ha partecipato"*.

Più in particolare, nei casi in cui il beneficiario decida di avvalersi della modalità di rendicontazione attraverso il revisore, procede ad attribuire allo stesso uno specifico

incarico sulla base di un modello stabilito dalla Regione.

Il revisore contabile esegue le verifiche sulle spese che il beneficiario deve rendicontare alla società nella domanda di rimborso con riferimento ai requisiti previsti dal bando sinteticamente ricondotti alle seguenti tipologie:

- i. la conferma che le spese sono state sostenute entro il periodo ammissibile;
- ii. la conferma che le spese fanno riferimento a elementi approvati nell'ambito del contratto sottoscritto tra la Regione ed il beneficiario (e/o altro documento equivalente/pertinente);
- iii. la conferma che i termini del contratto sottoscritto tra la Regione/OI ed il beneficiario (e/o altro documento equivalente/pertinente) per la concessione del contributo pubblico del POR FESR, attraverso un'unica forma di sostegno, sono stati soddisfatti;
- iv. la conferma che esistono documenti giustificativi adeguati, compresi i documenti contabili.

Il contenuto e la forma dei suddetti documenti, come anche la lettera di incarico e il tenore dell'attestazione, sono documenti predeterminati nella struttura direttamente da Regione ed il revisore è tenuto ad adottarne e rispettarne fedelmente gli schemi.

Trattandosi di documenti con contenuti finanziari, competenti per la funzione di asseverazione richiesta sono i soli revisori iscritti nel Registro dei revisori legali di cui all'articolo 1 c. 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Effettuati i dovuti controlli, la Società procede all'erogazione, nei confronti del beneficiario, del contributo al quale ha diritto a seguito dell'atto di concessione emanato da Regione.

L'istante fa presente che in alternativa a detta procedura, facoltativamente e al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande, snellendo le procedure di erogazione

e di controllo, *"è previsto che la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario possa essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed una attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità"*.

A tal fine, successivamente alle verifiche, effettuate a seguito dell'ottenimento di uno specifico incarico rilasciato sulla base di un modello messo a disposizione dalla Regione rogante il contribuente, il revisore, come riferito dalla società interpellante, *"predispone il rapporto di certificazione consistente nell'attestazione rilasciata sotto forma di perizia giurata, corredata, (...) da una Check list delle procedure eseguite e verifiche svolte (...) nonché da un prospetto riepilogativo della spesa rendicontata dal beneficiario e verificata dal revisore"*.

La Società riferisce che *"Il processo di controllo (...) è stato recentemente semplificato dalla Legge Regionale (XXX) n.16 del 3 marzo 2020, con l'introduzione della possibilità, da parte dei beneficiari dei contributi, di presentare una 'perizia asseverata' al posto della perizia giurata"*.

Poiché la disciplina dell'imposta di bollo prevede la corresponsione del tributo per la perizia giurata, l'istante chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta in parola da riservare alla perizia asseverata (Rapporto di certificazione) ed agli acclusi documenti quali la *check list* e il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate che, come riferito dall'interpellante, *"costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore"*.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La Società ritiene che *"La perizia prodotta dal revisore è la prestazione di una pattuizione contrattuale tra il beneficiario del contribuente ed il Revisore stesso"* e *"rappresenta una relazione indipendente sugli elementi fattuali"*.

Pertanto, l'istante ritiene che tale perizia non interviene a modificare il rapporto giuridico esistente tra il beneficiario e l'ente Regione e, come tale, non possa rientrare tra quelli individuati all'articolo 2 della Tariffa allegata alla disciplina dell'imposta di bollo.

In tal senso, l'interpellante riferisce che *"Con il rapporto di certificazione (e gli annessi prospetti allegati) il beneficiario fornisce (...) l'esito del controllo sui documenti di spesa costituenti il rendiconto (...) attestando tecnicamente ed oggettivamente l'importo dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili per i quali spetta il rimborso nei termini stabiliti dalle regole del bando cui il beneficiario ha partecipato"*

Ciò considerato, la Società istante ritiene che *"il rapporto di certificazione del revisore palesa la sua natura di elaborato tecnico-contabile e deve quindi essere ricondotto alla attispecie di cui all'articolo 32 della Tariffa, Parte II Allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. (...). Quanto alla Check list (...) e al prospetto riepilogativo dei costi (...) che ostituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore, queste sono anch'esse da ricondurre alla natura di elaborati tecnici rientranti tra gli atti di cui all'articolo 32 o*

*all'articolo 28 della Tariffa"*, soggetti, dunque, all'imposta di bollo in caso d'uso.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Preliminarmente si osserva che l'articolo 16 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 16, con riferimento all' *"Attestazione dei requisiti da parte delle imprese"* apporta *"Modifiche ll'articolo 14 della legge regionale 71/2017"*, sostituendo le parole *"in forma giurata"*, contenute in detto articolo, con la locuzione *"in forma asseverata"*.

Infatti, l'articolo 14 sopra menzionato, al comma 2 stabilisce che *"I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma 3 (...), la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte"* e il

comma 3 dispone che *"La verifica dei requisiti (...) è effettuata mediante un'attestazione e una relazione tecnica rilasciate in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali"*.

A tale proposito, si rileva che la perizia asseverata si distingue dalla perizia giurata in quanto, la prima consta di una semplice scrittura contenente dichiarazioni, mentre l'altra consiste in un vero e proprio atto pubblico.

Tale asserzione trova conferma nella sentenza del TAR Abruzzo Pescara, Sezione I, n. 450, 28 aprile 2008, da cui si evince che la perizia asseverata si distingue dalla perizia giurata. Nella sentenza si evidenzia che il professionista abilitato, che deve rendere una perizia asseverata *"sotto la propria personale responsabilità"*, fa *"ritenere sufficienti le dichiarazioni rese con certezza dal tecnico e di cui egli assume la responsabilità, a prescindere dalla formalità del giuramento"*.

Con la perizia asseverata, dunque, il perito redige un documento contenente elementi confermati sotto la propria personale responsabilità.

Infatti, la sentenza sopra richiamata ribadisce che *"Non sono estranee all'ordinamento, (...) ipotesi di asseverazione (e cioè di dichiarazioni rese con certezza e convincimento) da parte di tecnici abilitati non soggette alle formalità del giuramento"*.

Premesso quanto sopra, nel presupposto che il Rapporto di Certificazione in esame assuma la qualifica di perizia asseverata si rappresenta che la stessa costituisce l'esito di un'attività professionale che può fornire la persona individuata nel modello A (*"Informazioni e condizioni minime da prevedere nella lettera di conferimento dell'incarico da sottoscrivere tra il beneficiario e il revisore contabile"*) come revisore quale *"soggetto esperto incaricato dell'espletamento delle procedure convenute, conformemente alle condizioni precisate nell'incarico"* conferito.

Con riferimento all'imposta di bollo, disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, occorre rappresentare che l'articolo 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al

medesimo decreto stabilisce che sono soggetti all'imposta in argomento, in caso d'uso, i *"Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere"*.

Tale disposizione, in effetti, con formulazione generica, individua una serie di documenti che si caratterizzano per la circostanza di essere predisposti, attestati e definiti da *"professionisti in genere"*, vale a dire da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali, in quanto portatori di tanto elevate quanto specifiche conoscenze tecniche.

Tale considerazione assume rilievo dirimente nell'ipotesi in esame, in quanto consente di rappresentare le ragioni per le quali può ritenersi, conformemente a quanto sostenuto dalla società istante, che sia il rapporto di certificazione che gli allegati documenti contabili quali la *check list* ed il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate rappresentano il risultato di un'analisi tecnica riferita ad un particolare situazione, redatta da un consulente esperto in una determinata disciplina.

In tal senso, nel caso in esame, il rapporto di certificazione - che rappresenta la documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e certificata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma asseverata - rientra tra gli *"altri lavori contabili dei (...) professionisti in genere"*, e pertanto, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto nel richiamato articolo 28.

Tale ultima disposizione, si ritiene, trova applicazione anche in riferimento alla *check list* ed al prospetto riepilogativo delle spese rendicontate che, come riferisce l'interpellante, *"costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore"*.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**